



Settore Attività Produttive

OGGETTO: Chiarimenti inerenti l'applicazione dell'art. 195.04 del RUEC.

Premesso:

- che a seguito dell'entrata in vigore, dallo scorso 8 Gennaio, dell'art. 195.04 del RUEC che prevede l'obbligo dell'esistenza della canna fumaria per attività artigianali o commerciali che generano emissioni odorigene, lo scrivente Settore, nel riscontrare una serie di difficoltà all'applicazione della stessa, ha richiesto, al Settore Trasformazioni Urbanistiche, un'interpretazione del predetto articolo;
- che, nello specifico, la norma (art. 195.04) prevede “che nelle unità immobiliari a destinazione produttiva artigianale o commerciale di **nuova realizzazione** e per **quelle esistenti che apportano modifiche alla struttura o al ciclo produttivo**, se presenti locali ove si svolgono lavorazioni suscettibili di generare emissioni odorigene, anche se definite scarsamente rilevanti ai sensi dell'art. 272, com. 1 del D.lgs. n. 152/2006, o semplicemente aria calda, deve essere installata sui punti di cottura una cappa di aspirazione collegata ad una canna fumaria possibilmente indipendente tale da garantire l'evacuazione dei fluidi gassosi (vapori, fumi, esalazioni, ecc.)....verso l'alto.....”;
- che, in riscontro alla nostra richiesta il Settore Trasformazioni Urbanistiche, con nota prot. n. 170623 del 24/10/2016, ha fornito un chiarimento in merito a cosa debba intendersi per “**modifiche alla struttura**” che rendono obbligatorio il ricorso alla canna fumaria;

Considerato:

- che per agevolare una corretta applicazione della norma in questione occorre fornire un chiarimento anche sul concetto di “**modifica al ciclo produttivo**”;
- che, per ciclo produttivo s'intende il processo che trasforma i fattori produttivi (materie prime, macchine, ore di lavoro umano, – genericamente indicati come inputs) in risultati (prodotti vendibili sul mercato, beni intermedi, – genericamente indicati come outputs);

Tanto premesso e considerato

- con la presente s'intende chiarire che, l'obbligo dell'installazione della canna fumaria scatta, al di fuori delle ipotesi di “**nuova realizzazione**” e “**modifiche alla struttura esistente**” (da intendersi nel senso chiarito dalla su citata nota del Settore Trasformazioni Urbanistiche) ogni qualvolta si apporta una modifica al ciclo produttivo di un'attività già esistente;
- che, conseguentemente, non sarà ritenuta obbligatoria l'installazione della canna fumaria per l'insediamento di una tipologia di attività, rientrante tra quelle di cui all'art. 195.04 del RUEC, se la stessa, quant'anche esercitata da un nuovo soggetto giuridico, sia analoga all'attività preesistente, intendendo in tal senso un'attività che non modifichi o aggravi (in termini di emissioni) il preesistente ciclo produttivo.
- che, per le finalità di cui sopra, la presentazione della relativa SCIA, sia amministrativa che edilizia, per l'avvio dell'attività/lavori, dovrà essere corredata dalla espressa indicazione dell'attività a cui si

succede (esatta denominazione della stessa) e di una dichiarazione asseverata, ai sensi di legge, con la quale si autocertifichi che il ciclo produttivo precedente non sarà modificato o aggravato, in termini di emissioni di cui al richiamato art. RUEC 195.04, e che le medesime emissioni derivanti dalla nuova attività siano, per qualità e quantità, uguali o inferiori a quelle prodotte dalla preesistente;

- che quanto dichiarato sarà sottoposto a controllo da parte dello scrivente, nell'ambito delle procedure di controllo a campione di cui alla determina dirigenziale n. 4894/2016 e dalla competente ASL nell'ambito di verifica delle SCIA sanitarie di cui alla D.G.R. n. 318/ 2015.

Il Direttore

Dott. Alberto Di Lorenzo

